

COMUNE DI CAVAGNOLO
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.48

**OGGETTO: ACCETTAZIONE ACCORDO PROPOSTO DALLA BECON AG E REVOCA
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENDENTE INNANZI
AL TRIBUNALE DI TORINO.**

L'anno duemilaundici addì trenta del mese di maggio alle ore 20,30

nella solita sale delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei

Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
SAMPO' Franco	Sindaco		X
FIORINDO Massimo	Assessore	X	
TORMENA Romano	Assessore	X	
LA MANNA Fortunata	Assessore	X	
RAZZANO Giulio	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale GAMBINO Dott.ssa Rosetta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PARERI AI SENSI ART. 49, COMMA 1, D-LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 IN ORDINE:

Alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GAMBINO Dott.ssa Rosetta

Alla regolarità contabile
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BRUSA Rag. Bianca

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Cavagnolo con delibera della Giunta Comunale n. 18 del 21/03/2009 disponeva la costituzione di parte civile dell'Ente nel procedimento penale N. 24265/04 R.G. notizie di reato del Tribunale di Torino e conferiva l'incarico all'Avv. Sergio Bonetto del Foro di Torino per assistere l'Ente nel procedimento penale per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'Amministrazione Comunale.
- Il Comune di Cavagnolo ha, in particolare, richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti all'Ente per la compromissione del diritto di perseguire la tutela della salute e della vita della popolazione del Comune e degli ulteriori danni economici asseritamente subiti per far fronte, a seguito della cessazione delle produzioni, alla messa in sicurezza ed al recupero delle aree.
- Stephan Schmidheiny e le società già riferibili al gruppo svizzero Eternit, tra cui essa Becon AG, negano qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra, rammentando che nel periodo sopra indicato (1 gennaio 1973 – 4 giugno 1986) non solo non hanno percepito profitti attraverso la Eternit S.p.A, ma hanno investito soprattutto per cambiare i metodi di lavorazione al fine di evitare la dispersione di polveri di amianto, la cifra, enorme per l'epoca, di oltre settanta miliardi di lire.
- Che essa Becon AG, in aderenza al noto spirito filantropico di Stephan Schmidheiny, senza riconoscimento di alcuna responsabilità, intende eseguire un intervento di natura sociale ed etica, finanziando iniziative e progetti per la comunità nel Comune di Cavagnolo ed affidando a quest'ultimo l'utilizzo della somma con piena discrezionalità.

Vista la bozza di accordo transattivo pervenuta in data 25/05/2011 acclarata al Protocollo al n. 3000 da parte dell'Avv. Sergio Bonetto, allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, con il quale si specifica che l'offerta è subordinata all'accettazione delle condizioni indicate nella proposta.

Preso atto che l'offerta proposta deve intendersi quale tacitazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali che il Comune lamenta di aver subito direttamente, in relazione al procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Torino (R.G.N.R. 10840/07) nei confronti di Stephan Schmidheiny.

Ritenuto opportuno accettare la proposta transattiva nel suo complesso autorizzando il Sindaco a sottoscrivere l'accordo e nel contempo revocare la costituzione di parte civile disposta nei confronti del Sig. Stephan Schmidheiny.

Visto l'art. 48 del D.Lgs. m. 267/2000.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, di accettare l'accordo proposto dalla Becon AG ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale a tacitazione dei danni lamentati dal Comune e per i quali il Comune si costituì parte civile nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Torino.

Di revocare la costituzione di parte civile nei confronti del Sig. Stephan Schmidheiny,, nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Torino (R.G.N.R. 10840/07), disposta con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 21/03/2009.

Di autorizzare il Vice Sindaco a sottoscrivere l'accordo.

Di dare atto che la somma complessiva verrà introitata in apposito capitolo di entrata da istituirsi con successiva variazione di bilancio.

Con successiva votazione ed all'unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICESINDACO

F.to FIORINDO Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal _____.

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari. (Art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

Firma autografa su originale (conservato presso il Comune)